

STATUTO
FONDAZIONE GAETANO E MAFALDA LUCE
(costituita il 13 Ottobre 2003)

ARTICOLO 1
Denominazione – sede – scopo

E' costituita la Fondazione denominata "Fondazione GAETANO E MAFALDA LUCE", con sede in Milano, Corso Matteotti, 3

La Fondazione si costituisce per dare continuità all'esempio discreto e generoso di attenzione alla dignità e alle necessità delle persone dato da Gaetano e Mafalda Luce sia nell'ambito professionale che in quello familiare e sociale.

ARTICOLO 2
Oggetto

1. La Fondazione non ha fini di lucro e si propone, nell'ambito territoriale della Regione Lombardia, di perseguire unicamente finalità di pubblica utilità e di interesse generale nell'ambito dell'assistenza, della ricerca, dell'educazione e dell'istruzione.
2. La Fondazione rivolge una particolare attenzione:
 - al sostegno della ricerca sulle patologie neuropsichiatriche, con interesse prioritario per le patologie dell'infanzia e per l'autismo;
 - alla cura ed al recupero funzionale, morale e sociale di persone con problemi fisici, psichici o sensoriali.
3. Per il raggiungimento delle sue finalità la Fondazione intende:
 - promuovere convegni, corsi di specializzazione, occasioni di aggiornamento professionale sulla ricerca e sullo stato delle conoscenze riguardo le cause, la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle malattie neuropsichiatriche;
 - formare volontari per l'assistenza e la riabilitazione di persone con patologie invalidanti, con particolare attenzione ai soggetti autistici;
 - sostenere moralmente e materialmente le famiglie, e favorirne le relazioni sociali;
 - promuovere e realizzare iniziative editoriali per pubblicazioni e audiovisivi relativi alle materie oggetto delle attività della Fondazione.

Per raggiungere tali scopi la Fondazione potrà sia assumere essa stessa iniziative nei campi suddetti che operare in collaborazione o partecipazione con Enti e/o organizzazioni (pubbliche e/o private) che si propongono fini analoghi o complementari, nonché fornire a tali soggetti, mezzi patrimoniali, finanziari, organizzativi ed altri servizi necessari al raggiungimento, alla promozione e allo sviluppo di tali scopi.

ARTICOLO 3

Patrimonio

1. Il patrimonio è costituito:

- dal fondo iniziale come risultante dall'atto costitutivo;
- dalle elargizioni disposte da enti e da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio della Fondazione;
- dai beni strumentali.

2. Il finanziamento delle attività della Fondazione viene assicurato:

- dai proventi dei beni mobili ed immobili donati dai Fondatori o da terzi;
- dalle somme erogate a titolo di contributo dai Fondatori o da terzi;
- dagli eventuali contributi erogati, anche in via straordinaria, dallo Stato, dalle Regioni, dai Comuni, o da Enti pubblici e privati in genere;
- dai finanziamenti erogati da enti pubblici e privati per progetti scientifici di rilevanza nazionale e internazionale;
- dai proventi derivanti dagli eventuali rapporti convenzionali stipulati per l'esplicazione delle attività istituzionali;
- dagli eventuali proventi delle proprie iniziative e da ogni altra acquisizione per contributi, sovvenzioni, donazioni, eredità e lasciti non specificamente destinati a incremento del patrimonio.

3. La Fondazione non può distribuire, nemmeno in modo indiretto, utili o avanzi di gestione.

ARTICOLO 4

Rapporti con le istituzioni e la comunità

Nel rispetto della propria autonomia istituzionale ed in conformità alle leggi vigenti, la Fondazione potrà agire con spirito di collaborazione e di solidarietà con altre istituzioni, e stabilire rapporti o stipulare accordi e convenzioni con istituti, enti, organismi pubblici e privati e con istituzioni nazionali e internazionali.

La Fondazione potrà collaborare con movimenti di volontariato operanti nell'ambito delle finalità della Fondazione.

ARTICOLO 5

Organi

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente della Fondazione
- il Consiglio di Amministrazione
- il Collegio dei Revisori

ARTICOLO 6

Il Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione, ha la legale rappresentanza della Fondazione; adotta, in caso di urgenza, tutti i provvedimenti necessari, informandone il Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito, se nominati e in ordine di anzianità, da uno dei Vice Presidenti, o dal componente più anziano d'età del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente può temporaneamente delegare singole funzioni di sua competenza ad altro membro del Consiglio di Amministrazione o ad eventuali procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti.

ARTICOLO 7

Il Consiglio di Amministrazione

1. L'Amministrazione della Fondazione è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto dal Presidente e da 2 a 8 altri consiglieri che durano in carica per 5 esercizi.

I membri del primo Consiglio sono nominati all'atto della costituzione della Fondazione.

2. Alla scadenza il Consiglio uscente fisserà il numero di Consiglieri che dovrà comporre il nuovo Consiglio.

L'Associazione Campus Bio-Medico ha diritto a nominare tanti Consiglieri quanti ne occorrono per formare la maggioranza in seno al Consiglio. I restanti membri vengono nominati dal Consiglio uscente a maggioranza dei suoi componenti.

L'Associazione Campus Bio-Medico può reiterare la nomina alle stesse persone per più mandati anche consecutivi; il Consiglio uscente per non più di due mandati consecutivi.

In caso di impossibilità da parte dell'Associazione Campus Bio-Medico di nominare i membri del Consiglio o di scioglimento dell'Associazione, il Consiglio uscente nominerà per cooptazione anche i relativi Consiglieri non designati, che non potranno essere cooptati per più di due mandati consecutivi.

3. In caso di dimissioni, morte o interdizione del singolo Consigliere, si procederà a sostituirlo con la stessa procedura con la quale era stato nominato.

ARTICOLO 8

Poteri del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo dell'attività della Fondazione ed ha i seguenti poteri:

- nomina tra i propri componenti il Presidente della Fondazione ed eventualmente uno o due Vice Presidenti e il Segretario Generale;
- può nominare il Comitato Esecutivo;
- approva i bilanci preventivi e consuntivi;
- delibera le modificazioni allo Statuto e l'eventuale scioglimento e/o trasformazione della Fondazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente; in caso di assenza o impedimento del Presidente è presieduto, se nominati e in ordine di anzianità, da uno dei Vice Presidenti, o dal componente più anziano d'età del Consiglio di Amministrazione.

3. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione disposta dal Presidente della Fondazione a mezzo invito scritto, con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare, da inviarsi otto giorni prima di quello fissato per la riunione. E' validamente costituito con la presenza della metà dei suoi componenti in carica e delibera con la maggioranza dei presenti. Per le modifiche statutarie, lo scioglimento, la trasformazione e per le nomine degli organi è invece necessario il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione in carica.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

ARTICOLO 9

Comitato Esecutivo – composizione

Il Consiglio di Amministrazione può nominare al suo interno un Comitato Esecutivo composto dal Presidente e da non più di quattro Consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Comitato Esecutivo i più ampi poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione.

ARTICOLO 10

Il Segretario Generale

Il Consiglio di Amministrazione può nominare il Segretario Generale che può non far parte del Consiglio stesso.

In ogni caso, il Segretario Generale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e, se nominato, del Comitato Esecutivo dei quali redige i verbali. Può essere incaricato di rendere operative le decisioni del Consiglio e del Comitato.

ARTICOLO 11

Il Comitato dei Fondatori

Il Comitato dei Fondatori è costituito dalle persone e dagli enti che hanno partecipato alla formazione della dotazione patrimoniale iniziale, e da quanti altri, contribuendo fattivamente al raggiungimento delle finalità della Fondazione, vengano chiamati a farne parte dal Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente ed esprime pareri al Consiglio di Amministrazione sulle attività della Fondazione.

ARTICOLO 12

Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori è nominato dai Fondatori ed è composto:

- da un Dottore Commercialista revisore contabile con funzioni di presidente
- da due revisori effettivi
- da due revisori supplenti

Il Collegio rimane in carica per cinque esercizi ed i suoi componenti possono essere confermati.

2. Il Collegio dei Revisori esercita funzioni di vigilanza sull'attività amministrativa della Fondazione.

In particolare:

- redige la relazione sui bilanci;
- accerta la regolare tenuta della contabilità;
- compie periodiche verifiche della cassa, dei valori e dei titoli della Fondazione.

I componenti del Collegio hanno la facoltà di assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e possono procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

ARTICOLO 13

Indennità

Le cariche ricoperte negli organi della Fondazione sono gratuite.

ARTICOLO 14

Comitati tecnico-scientifici

Se reputato necessario, potranno essere costituiti uno o più Comitati tecnico-scientifici con il compito di elaborare proposte e formulare pareri sui diversi campi di attività della Fondazione.

Sono nominati dal Consiglio di Amministrazione che ne determina la durata e le funzioni. Al Presidente della Fondazione compete l'avvio della procedura per la nomina e l'insediamento, nonché per provvedere alle eventuali sostituzioni o integrazioni che si rendessero necessarie.

I componenti i Comitati si riuniscono su convocazione del Presidente della Fondazione.

ARTICOLO 15

Dipartimenti di volontariato

Lo svolgimento delle attività della Fondazione potrà avvenire anche mediante la istituzione con delibera del Consiglio di Amministrazione di uno o più Dipartimenti di volontariato, a seconda delle strutture di servizio necessarie. Di tali Dipartimenti faranno parte volontari con i quali la Fondazione stipulerà accordi di volontariato.

ARTICOLO 16

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario della Fondazione coincide con l'anno solare.

Il bilancio di previsione deve essere sottoposto alla delibera del Consiglio di Amministrazione entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.

Il bilancio consuntivo deve essere sottoposto alla delibera del Consiglio di Amministrazione non oltre sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario corrispondente.

ARTICOLO 17

Regolamento interno

Con regolamento interno, approvato dal Consiglio di Amministrazione, potranno essere emanate, se necessario, le norme di esecuzione del presente Statuto.

ARTICOLO 18

Devoluzione dei beni della Fondazione

Verificandosi le circostanze per cui, ai sensi degli artt. 26, 27 e 28 cod.civ., si determini l'estinzione, la trasformazione o lo scioglimento della Fondazione, il suo patrimonio sarà devoluto dal Consiglio di Amministrazione a Fondazione o ente avente scopi analoghi.

ARTICOLO 19

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente statuto si fa riferimento alle norme vigenti in materia.